



2026/1241

15.6.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/1241 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2026

relativa al monitoraggio della presenza di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e negli alimenti a base di lupini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2019 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («gruppo CONTAM») dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sui rischi per la salute animale e umana derivanti dalla presenza di alcaloidi della chinolizidina nei mangimi e negli alimenti, in particolare nei lupini e nei prodotti a base di lupini ⁽¹⁾.
- (2) Il gruppo CONTAM ha individuato una minima singola dose orale efficace pari a 0,16 mg sparteina/kg di peso corporeo come punto di riferimento per caratterizzare il rischio a seguito dell'esposizione acuta e ha ritenuto che non fosse possibile individuare alcun punto di riferimento per caratterizzare il rischio di esposizione cronica. A causa dei dati limitati sulla presenza di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e negli alimenti a base di lupini e sul consumo di tali alimenti, l'esposizione alimentare è stata calcolata solo per alcuni scenari specifici e non è stata possibile una caratterizzazione completa dei rischi per la salute umana. L'Autorità ha tuttavia ritenuto che i dati possano indicare un rischio per alcuni consumatori. Il gruppo CONTAM ha pertanto raccomandato di raccogliere un maggior numero di dati di occorrenza sulla presenza di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e nei prodotti a base di lupini.
- (3) È inoltre opportuno raccogliere maggiori informazioni sui fattori che determinano tenori relativamente elevati di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e negli alimenti a base di lupini, al fine di individuare le misure da adottare per evitare o ridurre la presenza di alcaloidi della chinolizidina in tali prodotti alimentari.
- (4) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio degli alcaloidi della chinolizidina nei lupini e negli alimenti a base di lupini, l'identificazione dei fattori che ne determinano i tenori elevati e la raccolta di maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul tenore di alcaloidi della chinolizidina.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- 1) Gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore alimentare, dovrebbero monitorare gli alcaloidi della chinolizidina nei lupini e negli alimenti a base di lupini, quali i semi di lupini secchi, la farina di lupini, i lupini in scatola/in vasetto, il pane e i prodotti da forno finiti contenenti lupini, comprese le premiscele per tali prodotti da forno, i sostituti delle uova a base di lupini, i succedanei del caffè a base di lupini, i succedanei del latte e della carne a base di lupini e le proteine di lupino in polvere per frullati, frappé e smoothie. Dovrebbero essere analizzati almeno gli alcaloidi della chinolizidina seguenti: albina, anagirina, angustifolina, lupanina, isolupanina, multiflorina, 13 α -idrossilupanina, lupinina e sparteina, in quanto si tratta degli alcaloidi della chinolizidina presenti nei semi delle specie di lupino rilevanti per i mangimi e gli alimenti. Dato il trasferimento di alcaloidi della chinolizidina dai mangimi agli alimenti di origine animale, in particolare il latte, è opportuno monitorare anche la presenza di alcaloidi della chinolizidina negli alimenti di origine animale ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti materie prime per mangimi a base di lupini.

⁽¹⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2019. «Scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of quinolizidine alkaloids in feed and food, in particular in lupins and lupin-derived products». <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5860>.

- 2) Si raccomanda che il campionamento a fini di monitoraggio sia effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione ⁽²⁾. Il metodo di analisi raccomandato è la cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS). Qualora siano utilizzati altri metodi di analisi, dovrebbero essere disponibili prove attestanti che tali metodi generano risultati affidabili per i singoli alcaloidi della chinolizidina. Il limite di quantificazione (LOQ) per la determinazione di ciascun alcaloide della chinolizidina dovrebbe essere pari a circa 1 mg/kg per i semi di lupini e gli alimenti a base di lupini, a 0,2 mg/kg per gli alimenti contenenti lupini e/o alimenti a base di lupini e a 0,05 mg/kg per il latte e altri alimenti di origine animale.
- 3) Gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore alimentare, dovrebbero effettuare indagini per individuare i fattori che determinano tenori elevati di alcaloidi della chinolizidina nei lupini e negli alimenti a base di lupini e raccogliere informazioni sugli effetti della trasformazione sul tenore di alcaloidi della chinolizidina.
- 4) Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente affinché vengano inseriti in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'Autorità sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'Autorità ⁽³⁾. Inoltre gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero comunicare, per quanto riguarda i semi di lupini e gli alimenti a base di lupini, le specie di lupino, se note, e per quanto riguarda i lupini dolci o amari, i processi a cui sono stati sottoposti i semi di lupini (quali ammollo ed ebollizione) e qualsiasi processo a cui sono stati sottoposti gli alimenti a base di lupini per ridurre il tenore di alcaloidi della chinolizidina.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2026

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/333/oj>).

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.